



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 436	di data 16/12/21

Oggetto: L.P. 35/1983 - PROROGA CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO A BILANCIO DI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EROGAZIONE PRIMO ACCONTO SU FINANZIAMENTO ANNO 2022 (EURO 918.383,92).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- il Comune di Trento eroga servizi socio-assistenziali di livello locale in base alla disciplina prevista dalla Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento);
 - tali funzioni sono esercitate in regime di titolarità e, come previsto dall'art. 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme che, nel loro insieme, formano il Territorio Val d'Adige, secondo quanto disposto dalla convenzione 27.09.2011 n. 23422 racc.;
 - il protocollo operativo n. 23587 racc. di data 19/01/2012 in materia di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b) della succitata convenzione, ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni e dei servizi oggetto dello stesso al Comune di Trento ed in particolare al Servizio Attività Sociali (ora Welfare e coesione sociale);
 - con deliberazioni della Giunta provinciale n. 399/2012 e s.m. e n. 1013/2013, quali atti di indirizzo e coordinamento relativi al finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale rispettivamente per l'anno 2012 e per l'anno 2013, è stato previsto – a decorrere dal 1° gennaio 2013 - il definitivo trasferimento alle Comunità/Territorio Val d'Adige delle attività finanziate direttamente dalla Provincia ai sensi della L.p. 35/1983 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), svolte da organismi privati;
- preso atto che:
- con determinazione n. 15/182 di data 11/06/2013 - in esecuzione delle disposizioni legislative e delle direttive provinciali - è stato preso atto del subentro dal 1° gennaio 2013 del Comune di Trento alla Provincia Autonoma di Trento nelle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali di livello locale finanziati ai sensi della citata L.p. 35/1983, che risultavano prorogate ope legis fino alla data da individuarsi dal Regolamento di esecuzione della L.p. 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento". Detto subentro è stato formalizzato con appositi atti aggiuntivi a revisione dell'assetto contrattuale già in essere tra la Provincia e i singoli enti finanziati;
 - ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della L.p. 13/2007, l'autorizzazione e l'accreditamento

pagina 1/7

costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;

- con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale". La disciplina dettata dal regolamento è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;
- con l'entrata in vigore del citato regolamento sono state abrogate le disposizioni della legge provinciale 31 ottobre 1983 n. 35, ad eccezione del sesto comma dell'art. 7 riferito alle convenzioni con organismi privati;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 6, della L.p. 13/2007 e dell'art. 21, comma 2 del succitato Regolamento di esecuzione, in sede di prima applicazione, i soggetti che alla data del 1° luglio 2018 gestivano servizi socio-assistenziali per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento sono stati provvisoriamente autorizzati e accreditati – in via transitoria - fino al 30/06/2021;

richiamata inoltre la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30/11/2018 con la quale sono state approvate le "Linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra gli enti locali competenti ed i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali" a mente delle quali le convenzioni pluriennali stipulate ai sensi della L.p. 35/1983 anteriormente al 27 dicembre 2007, che regolano rapporti tra enti locali competenti e soggetti privati gestori di servizi socio-assistenziali, sono da considerarsi prorogate *ex lege* in virtù del combinato disposto dell'art. 7, comma sesto della medesima legge provinciale, dell'art. 53, commi 5 e 6 della L.p. 13/2007 e del citato regolamento di esecuzione, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento a regime e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

viste inoltre:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1092 di data 19 luglio 2019, avente ad oggetto "D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3–78/Leg - Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale. Costituzione del Registro dei soggetti accreditati di cui all'art. 10 del Regolamento e dell'Elenco dei soggetti autorizzati previsto dall'art.4, c.4, del medesimo D.P.P. n. 3 – 78/Leg", che definisce l'architettura sistemica, l'impianto ed i contenuti del Registro dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali;
- le determinazioni del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento n. 244 del 05.08.2019 e n. 276, di data 23.08.2019 e s.m., riferite alla ricognizione dello stato di consistenza del Registro dei soggetti accreditati, in esito all'istruttoria svolta dalla Provincia, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti del Terzo settore interessati, con le quali viene disposta la pubblicazione sul sito istituzionale della P.A.T. dedicato alle Politiche sociali dell'elenco dei soggetti autorizzati e accreditati transitoriamente ai sensi di tali provvedimenti;

verificato che gli enti finanziati dal Comune di Trento ai sensi della L.p. 35/1983, per le attività svolte in convenzione, di cui all'Allegato n. 1, risultano tra i soggetti accreditati transitoriamente;

rilevato che il dilagare della pandemia da Covid 19 e gli effetti diretti e indiretti anche delle diverse misure nazionali e locali volte ad arginare e prevenire il diffondersi del contagio hanno comportato rilevanti ripercussioni non solo in ambito prettamente sociale ma anche sul relativo quadro regolamentare;

richiamata al riguardo la Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022" che, all'art. 27 rubricato "Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate", come modificato dall'art. 58 della L.p. 6 agosto 2020, n. 6 disponeva che "in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di

svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socioeducativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 15/18 di data 01/02/2021, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, è stata disposta la proroga fino al 31/12/2021 delle convenzioni pluriennali stipulate ai sensi della L.p. 35/1983 in scadenza al 30/06/2021, impegnando la spesa necessaria per finanziare le attività socio-assistenziali programmate per l'anno 2021;

rilevato che, anche a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, con l'art. 37 della Legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 è stato da ultimo modificato il comma 1 dell'art 27 della succitata L.p. 3/2020 posticipando al 31/12/2022 il termine fino al quale è possibile prorogare o rinnovare i contratti, le convenzioni o gli affidamenti in corso;

atteso inoltre che, stante le esigenze e le criticità sollevate dalle Organizzazioni del privato sociale che si stanno occupando della gestione dei servizi socio-assistenziali in questo momento particolarmente complesso, in data 8 giugno 2021 il Comune di Trento ha sottoscritto il “Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi”, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 829 di data 21.05.2021 e dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 121 di data 31.05.2021. Il Protocollo impegna la Provincia, le Confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., i Comuni di Trento e Rovereto, il Consorzio dei Comuni, la Federazione Trentina della Cooperazione e la Consulta Provinciale delle Politiche sociali a realizzare un percorso condiviso e congiunto, con l'individuazione di interventi mirati che facilitino il processo riferito agli adempimenti per la messa a regime del nuovo sistema entro un termine ragionevole e non oltrepassabile, garantendo in ogni caso la continuità nell'erogazione dei servizi;

dato atto inoltre che, nel quadro delineato dal Protocollo citato, con D.P.P. N. 11-45/Leg. di data 11/06/2021, recante “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale) è stata, tra l'altro, posticipata l'attuale scadenza del 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 per la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi da parte dei soggetti in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO temporanei che intendono rispettivamente svolgere servizi socio-assistenziali nel mercato privato o per conto dell'ente affidante;

considerato peraltro che, allo stato attuale, è necessario non solo valutare una ridefinizione complessiva delle modalità di svolgimento dei servizi socio - assistenziali a seguito della pandemia da Covid-19 che ha profondamente modificato lo stile di vita ed anche le esigenze della popolazione, ma anche prendere atto del fatto che il quadro giuridico inerente alla materia di cui trattasi è stato recentemente meglio dettagliato ed integrato con i seguenti interventi giurisprudenziali e normativi:

- con sentenza n. 131 del 26 giugno 2020 la Corte costituzionale ha solennemente sancito la pari dignità tra strumenti basati sulla competizione (appalti e concessioni) e strumenti basati sulla collaborazione (coprogrammazione e coprogettazione), riconoscendo altresì che nell'art. 55 del D.Lgs 117/2017 si realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione;
- con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 di data 31.03.2021 sono state approvate le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore)”, allo scopo di supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione dei suddetti articoli che individuano una

misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore. Tali istituti richiedono a tutte le PP.AA. di "assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore" nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;

dato atto che il Comune di Trento ha quindi intrapreso un percorso di studio ed analisi volto a rilevare i bisogni attuali e, conseguentemente, definire la strategia operativa più idonea ed efficiente per dare risposta agli stessi anche instaurando un confronto con gli altri Comuni e con le Comunità di Valle impegnate in processi analoghi, in particolare per quanto riguarda la riprogettazione degli interventi di accompagnamento al lavoro;

riscontrato inoltre che, per quanto attiene ai servizi rivolti a bambini, ragazzi e famiglie, nel processo di mappatura dei bisogni e delle risorse presenti sono stati ufficialmente e strutturalmente coinvolti anche gli enti del Terzo settore attraverso un procedimento di co-programmazione attualmente in corso;

constatato che, così come previsto dalle "Direttive per la determinazione dei finanziamenti e dei contributi da concedere ad associazioni, cooperative od altri organismi privati ex art. 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 801 del 7 aprile 2000 e successivamente modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2881 del 10 dicembre 2010, gli Enti in parola hanno presentato la documentazione per l'accesso ai finanziamenti per l'anno 2022 entro il termine del 31 ottobre 2021, confermando in tal modo la disponibilità a proseguire le attività in atto alle medesime condizioni e dando così avvio al procedimento amministrativo di concessione del finanziamento;

vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 29.07.2019 n. 1116 che, nell'allegato n. 1, sostituito da ultimo con deliberazione 28 maggio 2021 n. 911, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive;

vista la programmazione progettuale delle attività socio-assistenziali che i succitati enti hanno elaborato con riferimento all'intero esercizio 2022 e preso atto degli obiettivi e dei contenuti delle azioni pianificate, anche in relazione alle priorità di intervento individuate nel Piano sociale del Territorio Val d'Adige;

visti i preventivi di spesa redatti dagli enti per l'attuazione delle attività programmate nell'anno 2022;

preso atto al riguardo che:

- nella generalità dei casi, il disavanzo di gestione delle attività programmate è stimato in misura superiore ai finanziamenti concessi nell'anno precedente;
- il fabbisogno di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle erogate nel 2021, quantificato a bilancio dalla maggior parte degli enti, deriva dall'incremento di costi previsti per rinnovi contrattuali (es. spese per il personale, locazioni, ecc.), altri adempimenti di legge (tributari, fiscali), dallo sviluppo di progettualità in fase di sperimentazione/implementazione anche concordate con il Comune, oppure da situazione di deficit consolidato;
- ad oggi non è stato formalmente approvato dalla Giunta provinciale lo stanziamento del budget a favore delle Comunità/Territorio Val d'Adige per l'anno 2022;

verificato inoltre che:

- alla data del 13/12/2021 Alpi s.c.s., Gruppo 78 s.c.s., Casa generalizia della Pia Società Torinese di S. Giuseppe – Comunità Murialdo e l'Associazione Estuario hanno ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi per le aree funzionali relative ai servizi di cui alle convenzioni in essere;
- gli altri enti hanno dichiarato di aver presentato domanda oppure di essere edotti dell'obbligo di presentare domanda di accreditamento definitivo al competente Servizio provinciale entro il termine del 31.12.2021 pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento provvisori e quindi la risoluzione delle convenzioni di cui trattasi;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce del quadro giuridico e fattuale sopra richiamato:

- prorogare l'operatività delle convenzioni in essere con gli enti finanziati a bilancio fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 27 della L.p 3/2020 così come da ultimo modificato;
- impegnare la spesa per la concessione agli enti di cui all'Allegato n. 1 di un primo acconto sul finanziamento 2022, pari al 50% del finanziamento erogato nell'esercizio 2021, così come previsto dalle Direttive provinciali sopra richiamate, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni dei servizi convenzionati, rinviando a successivo provvedimento, a seguito dell'approvazione del bilancio triennale per l'esercizio 2022-2024, la determinazione della misura dei finanziamenti su base annua, integrando i relativi impegni di spesa;

atteso che la spesa da impegnare per gli acconti sui finanziamenti agli enti convenzionati ai sensi della L.p. 35/1983 ammonta a complessivi euro 918.383,92 (i.v.a. compresa) – derivante dalla sommatoria dei singoli importi di cui all'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto di disporre l'effettiva erogazione degli acconti in oggetto sotto condizione risolutiva all'esito della verifica in merito alla presentazione della domanda di accreditamento entro il 31/12/2021 da parte degli enti non ancora accreditati definitivamente;

preso atto da ultimo che:

- tra gli enti convenzionati con le modalità descritte figura l'Associazione C.I.R.S. - Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale onlus, con sede legale in via Pioppeto, 19, finanziata per la gestione di un laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi nella stessa sede;
- in data 16/08/2021 l'Ente in questione ha ufficialmente comunicato l'intenzione di fondersi con l'Impresa S.M.A.R.T. - Sostegno Mirato nell'Attivazione lavorativa per RilanciarTi – società cooperativa sociale - onlus, con sede a Trento in via Pioppeto 19, con la quale da tempo ha in essere forme di collaborazione e partenariato per la gestione di servizi in comune, condividendo tra l'altro lo stabile di via Pioppeto. L'integrazione delle azioni sociali dei due enti si prefigge l'obiettivo di raggiungere un rafforzamento sia del ruolo operativo sul territorio, sia del potenziale economico e sociale, potendo offrire ai soggetti committenti (ivi compreso l'ente pubblico) un unico interlocutore più forte e solido dal punto di vista patrimoniale, al fine di garantire continuità e professionalità nei servizi socio-assistenziali e nel reinserimento lavorativo; giuridicamente tale integrazione è volta alla semplificazione e all'efficientamento dell'impiego delle risorse umane ed economiche in funzione di una maggiore efficacia dell'azione sociale;
- in data 07/09/2021 è stato redatto il progetto di fusione della società C.I.R.S. (soggetto incorporato) in S.M.A.R.T. s.c.s. (soggetto incorporante);
- in data 28/09/2021 le Assemblee straordinarie dei due Enti interessati alla fusione hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di CIRS TRENTO ONLUS – S.M.A.R.T. s.c.s con le conseguenti modifiche statutarie e deliberazioni inerenti;
- la modifica societaria in questione è stata depositata agli atti presso la C.C.I.A.A. di Trento;
- come si evince dal progetto di fusione la data di decorrenza degli effetti della stessa è fissata nel giorno in cui verrà effettuata al registro delle imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. e le operazioni relative all'associazione incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante alla data del giorno 01.01.2022;

atteso che a tutt'oggi l'iter sopra descritto non si è ancora concluso e che occorre pertanto rinviare a successivo provvedimento la presa d'atto del subentro della società incorporante nella convenzione in essere con il Comune ai fini dell'erogazione alla stessa del finanziamento ora assegnato a favore dell'Associazione C.I.R.S.;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il sesto comma dell'art. 7 della Legge provinciale 31 ottobre 1983 n. 35 “Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione”;
- la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”;
- il D.P.P. 09.04.2018, n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 18.10.2018 n. 22-97/Leg. “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di disporre la proroga fino al 31/12/2022, per le motivazioni di cui in premessa, delle convenzioni pluriennali stipulate ai sensi della L.p. 35/1983 anteriormente al 27 dicembre 2007 tra la P.A.T. e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali di livello locale finanziati a bilancio, cui il Comune è subentrato con decorrenza 01.01.2013, dandone comunicazione agli Enti di cui all'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

pagina 6/7

2. di assegnare ai succitati organismi un acconto, pari al 50% del finanziamento erogato nel 2021, per l'attività socio-assistenziale di livello locale convenzionata ai sensi della L.p. 35/83 prevista nell'anno 2022 nell'importo indicato per ciascuno di essi nell'Allegato n. 1, che firmato dalla sottoscritta forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'erogazione degli acconti di cui al punto 2. è subordinata all'accertamento, da parte del Servizio Welfare e coesione sociale dell'avvenuta presentazione da parte degli enti finanziati non ancora accreditati in via definitiva, della domanda di accreditamento al competente Servizio provinciale entro il termine del 31.12.2021, pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO provvisori e quindi la risoluzione delle convenzioni di cui trattasi;
4. di impegnare la somma di euro 918.383,92 (i.v.a. compresa) derivante dalle assegnazioni degli acconti di cui al punto 2. e di imputare la spesa ai seguenti capitoli, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presentano la necessaria disponibilità:
 - euro 89.083,38 al capitolo 525 denominato "interventi per la disabilità: contratti di servizio per gestione di attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata)";
 - euro 597.965,91 al capitolo 557 denominato "interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: contratti di servizio per gestione attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata);
 - euro 231.334,63 al capitolo 509 denominato "interventi per l'infanzia e minori: contratti di servizio per gestione attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata)";
5. di liquidare gli acconti di cui al punto 2 in due ratei trimestrali di importo pari al 25% ciascuno, entro le tempistiche previste dalle convenzioni in essere, salvo casi di forza maggiore;
6. di rinviare a successivo provvedimento:
 - la determinazione della misura dei finanziamenti su base annua, integrando gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento;
 - la presa d'atto del subentro a C.I.R.S. del soggetto incorporante nella convenzione in essere con il Comune a seguito del perfezionamento degli atti relativi alla trasformazione societaria in corso;
7. di dichiarare che le obbligazioni previste dal presente provvedimento diventano esigibili entro la data del 31/12/2022.

Allegati in formato elettronico
Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 16/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 436

di data 16/12/21

Oggetto: L.P. 35/1983 - PROROGA CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO A BILANCIO DI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EROGAZIONE PRIMO ACCONTO SU FINANZIAMENTO ANNO 2022 (EURO 918.383,92).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	12021.03.00525	U.1.03.02.15.999	1505			89.083,38	"	95861 (9093347)
U		2022	12041.03.00557	U.1.03.02.15.999	1507			597.965,9 1	"	95862 (9093348)
U		2022	12011.03.00509	U.1.03.02.15.999	1504			231.334,6 3	"	95864 (9093351)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 27 dicembre 2021